COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 16 del 16-02-2026

COMUNE DI AMANTEA
Protocollo Partenza N. 4833/2026 del 16-02-2026
Doc. Principale - Class. 6.10 - Copia Documento

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEI GIORNI 17 FEBBRAIO 2026

IL SINDACO

Premesso che:
il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha informato che a partire dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche;
la perturbazione in arrivo causerà precipitazioni diffuse e temporali sparsi, localmente di forte intensità su gran parte del territorio regionale, con particolare riferimento al versante occidentale e alle aree interne, in cui insistono anche le zone già interessate dagli eventi dei giorni scorsi. Si prevede inoltre un'intensificazione dei venti, prevalentemente occidentali, che tenderanno ad aumentare da forti a burrasca lungo i versanti esposti, con raffiche fino a 100 km/h e possibili mareggiate;
Rilevato che potrebbero verificarsi eventi di straordinaria pericolosità, a causa delle condizioni meteo, quali frane, esondazioni, inondazioni e, quindi, la caduta di alberi, di cornicioni o altri corpi mobili, aggravando la situazione già di estrema criticità;
Tenuto conto:
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
Considerato:
- che le condizioni meteorologiche del periodo rappresentano fatto eccezionale, che potrebbero comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che gli eventi metereologici avversi si stanno presentando spesso in diverse zone, in maniera particolarmente violenta ed estrema;
che le previsioni meteo evidenziano la possibilità del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche;
- che il territorio comunale presenta numerose aste fluviali provenienti dalle zone interne, con rischio di

possibili esondazioni in caso di particolari quantità di piogge;
- che gli eventi di cui sopra possono determinare l'impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole cittadine ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per alunni e studenti;
- che dette esigenze sussistono, specie in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse diramate dalla Regione Calabria che ha dichiarato lo stato di allarme codice arancione, delle difficoltà per la circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela dell'utenza scolastica, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per il giorno martedì 17 febbraio 2026;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

Per quanto in premessa motivato, **la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole Pubbliche, private e paritarie, di ogni ordine e grado, per il giorno martedì 17 febbraio 2026**, in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;

STABILISCE/DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;

INFORMA

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza,
a) sia notificata, a mezzo pec, ai Dirigenti Scolastici interessati;
b) sia trasmessa a:
Prefettura di Cosenza;
Stazione Carabinieri;
Tenenza Guardia di Finanza;
Delegazione di Spiaggia;

COMUNE DI AMANTEA
Protocollo Partenza N. 4833/2026 del 16-02-2026
Doc. Principale - Class. 6.10 - Copia Documento

Comando Polizia Locale;
Responsabile Protezione Civile Comunale;
c) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito Internet del Comune ed in Amministrazione trasparente alla sezione Provvedimenti;
d) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.
Amantea, 16-02-2026

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO PELLEGRINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI AMANTEA
Protocollo Partenza N. 4833/2026 del 16-02-2026
Doc. Principale - Class. 6.10 - Copia Documento